

**BREVI NOTE SULLA NOZIONE DI CONTROLLO NEL T.U.  
DI RIORDINO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA \***

Francesco Cuccu \*\* - Fabiana Massa Felsani \*\*\*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il controllo di diritto *ex art.* 2359, comma 1, n. 1, c.c. – 3. Il controllo di fatto di cui all'art. 2359, comma 1, n. 2, c.c. – 4. I particolari vincoli contrattuali di cui all'art. 2359, comma 1, n.3, c.c. – 5. Il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo in ordine alle decisioni strategiche – 6. Controllo societario e controllo analogo.

1. – Bene ha fatto il legislatore della riforma delle società a partecipazione pubblica (d.lgs n. 175/2016) a precisare il contenuto delle nozioni di “controllo” e di quella di “controllo analogo”, nozioni su cui si basano le distinzioni che scandiscono il respiro di fondo della normativa di riordino delle società a partecipazione pubblica.

La precisazione è benvenuta non soltanto perché, com'è logico, apporta chiarezza al tema specifico del controllo societario quando riferito alle società partecipate, ma soprattutto perché chiarisce che una distinzione tra controllo societario e controllo analogo esiste e va tenuta ferma. Sembra un'osservazione quasi banale ma in realtà, come vedremo, controllo societario e controllo analogo presentano, almeno in apparenza, punti di interferenza reciproca che a tratti ne hanno appannato le diverse caratteristiche soprattutto, com'è talvolta avvenuto anche nell'interpretazione giurisprudenziale, allorché è stato necessario approfondire il significato del controllo analogo congiunto alla luce delle disposizioni contenute nel codice civile <sup>1</sup>.

\* Il presente lavoro è frutto di riflessioni condivise dagli autori. I paragrafi 1, 4 e 6 sono stati redatti da F. Massa Felsani ed i paragrafi 2, 3 e 5 da F. Cuccu.

\*\* Ricercatore di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Sassari.

\*\*\* Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Sassari.

<sup>1</sup> Cfr. F. Massa Felsani, *Società per azioni in house: controllo congiunto e strumenti di controllo analogo*, in *Le società a partecipazione pubblica tra diritto dell'impresa e diritto dell'amministrazione*, a cura di F. Cintioli-F. Massa Felsani Bologna, 2017, 197 s.



Ai sensi dell'art 2, lett. b) del t.u. deve intendersi per "controllo" *la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.*

Dunque il Testo Unico ci rimanda in primo luogo alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c.<sup>2</sup>, come del resto era già in precedenza avvenuto nella normativa a carattere speciale dedicata a disciplinare peculiari aspetti di tale segmento delle società a partecipazione pubblica<sup>3</sup>. Sicché, in modo sintetico, può dirsi che deve essere considerata *controllata* la società che si trova - direttamente o indirettamente - sotto l'influenza dominante di altra società (controllante), che è perciò in grado di indirizzarne l'attività nel senso da essa voluto.

Com'è noto, i nn. 1 e 2 dell'art. 2359, comma 1, c.c., fanno riferimento al controllo interno e dunque all'esercizio dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, sia in modo diretto che in modo indiretto, là dove viene qualificato "di diritto" il controllo che deriva dalla disponibilità di voti pari alla maggioranza di quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria e "di fatto" il controllo che deriva dalla disponibilità di una quantità di voti sufficiente ad eserci-

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art 2359 c.c.: Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio l'art. 3, comma 12, l. 24 dicembre 2007, n. 244; l'art. 3, l. 12 luglio 2011, n. 120; l'art. 23-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201; l'art. 1, comma 20, l. 6 novembre 2012, n. 190; l'art. 1, d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251; l'art. 1, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; l'art. 20, d.l. 24 aprile 2014, n. 66; l'art. 209, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

tare una influenza dominante nell'assemblea di altra società attraverso una partecipazione al capitale sociale che potrebbe essere anche minoritaria, ma che per fattori vari (quali possono essere quelli relativi ai peculiari assetti proprietari, alla polverizzazione del capitale sociale, all'assenteismo degli altri soci, alla combinazione di questi vari fattori), consente egualmente di determinare le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Diversamente, l'ipotesi contemplata all'art. 2359 n. 3 c.c. fa riferimento ad un controllo "esterno", controllo che prescinde dal possesso di una partecipazione azionaria ed è determinato da "particolari vincoli contrattuali" che pongono una società nella condizione di subire l'influenza dominante di altra società.

La nozione di "controllo" di cui all'art 2, lett. b) del T.U è inoltre estesa a situazioni che si collocano o possono collocarsi oltre il dettato dell'art. 2359 c.c. (la norma dice che il controllo "può sussistere anche quando"), là dove, per legge, per statuto o in base a patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

2. – La prima ipotesi fatta presente dall'art. 2359 c.c. è in verità anche l'unica nella quale non si fa espresso riferimento all'esercizio di un'influenza dominante. La norma dice infatti che è controllata quella società nella quale un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Malgrado ciò, anche questa disposizione ha la propria essenza nel concetto di influenza dominante, che costituisce pertanto – come è stato ben chiarito dalla dottrina – il nucleo sostanziale della nozione di controllo <sup>4</sup>.

<sup>4</sup> G.F. Campobasso, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, Torino, 2015, 286; B. Libonati, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005, 272; M. Miola, *Le garanzie intragruppo*, Napoli, 1993, 34; M. Lamandini, sub art. 2359 c.c., in *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari*, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, Milano, 2016, 749; Id., sub art. 2359-2359-quinquies, in *Società di capitali*, commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 400; G. Rossi, *Le diverse prospettive dei sindacati azionari nelle società quotate ed in quelle non quotate*, in *Riv. soc.*, 1991, 1371, nt. 43; L.A. Bianchi, *La nuova definizione di società "controllate" e "collegate"*, in *La nuova disciplina dei bilanci di società*, a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, 15; A. Pavone La Rosa, *Le società controllate – I gruppi*, in *Tratt. s.p.a.*, diretto da G.E. Colombo-G.B. Portale, 2\*\*, Torino, 1991, 582, nt. 2; M.S. Spolidoro, *Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust*, in *Riv. soc.*, 1995, 479; E. Simonetto, *Acquisto di azioni o quote di società controllante e loro regime*, in *Giur.*

In questa sede possiamo brevemente ricordare i punti salienti dell'interpretazione che ha toccato la norma contenuta nell'art. 2359 c.c.

In principio si deve ricordare che il termine controllo, nella prospettiva indicata dal diritto societario, è stato generalmente inteso in quel significato – tra i molteplici a esso attribuibili<sup>5</sup> – che ha la propria matrice nell'inglese *to control*, e quindi nel senso di avere il potere o l'autorità di indirizzare, comandare e reprimere ed è quindi riconducibile ai concetti di guida e governo societario.

La ricerca di una definizione del controllo<sup>6</sup> rimanda pertanto a quella del concetto di influenza dominante, in relazione al quale il panorama dottrinale, anche in conseguenza delle “complicazioni” derivanti dalla introduzione con la riforma del 2003 della disciplina dell'attività di direzione e coordinamento e dell'allocatione del potere gestorio in via esclusiva in capo all'organo amministrativo, si presenta a tratti sfrangiato e ricco di sfumature interpretative di non poco momento.

Una varietà di posizioni in dottrina che vede questa divisa anche in relazione all'oggetto su cui si appunta tale influenza dominante. Vi è infatti chi, postulando una differenza tra l'influenza dominante sulla società e quella sull'assemblea, ritiene che l'influenza dominante abbia esclusivo riguardo al potere in assemblea, e non al potere sulla società nel suo complesso e, in special modo, sull'attività gestionale degli amministratori<sup>7</sup>.

Si tratta, com'è evidente, di posizioni non prive di conseguenze sul piano interpretativo, soprattutto con riferimento alle società a partecipazione pub-

*comm.*, 1974, I, 695 s.; C. Angelici, *La partecipazione azionaria nella società per azioni*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, 16, Torino, 1985, 333 s.; F. Ferrara jr.-F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, 680; G.A. Rescio, *I sindacati di voto*, in *Tratt. s.p.a.*, diretto da G.E. Colombo-G.B. Portale, 3, Torino, 1994, 680.

<sup>5</sup> Cfr. Spolidoro, *Il concetto di controllo*, cit., 457 s.; P. Pettiti, *Il gruppo di imprese o società*, in *Riv. dir. comm.*, 1992, I, 840 ss.; M. Stella Richter jr, *“Trasferimento del controllo” e rapporti tra soci*, Milano, 1996, 87 s. Per una ricostruzione si rinvia anche a F. Cuccu, *L'impianto normativo del controllo interni e le nuove regole di autodisciplina*, Napoli, 2012, 33 s.

<sup>6</sup> L. Schiuma, sub art. 2359, in *Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza*, a cura di D.U. Santosuosso – *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, 1264 definisce quella dettata al punto 1), comma 1, art. 2359 c.c. una “nozione prognostica” di controllo, in quanto questo si risolverebbe in un potere che sussiste a prescindere dal fatto di essere in concreto esercitato.

<sup>7</sup> Lamandini, sub art. 2359 c.c., cit., 749; Id., sub art. 2359-2359-quinquies, cit., 399.

blica ed in particolare alle società *in house providing*, rispetto alle quali precedentemente all'entrata in vigore del Testo Unico di riordino delle società partecipate i problemi interpretativi di fondo hanno ruotato appunto intorno al potere (ed ai relativi limiti) del socio pubblico di controllo<sup>8</sup>. Sul punto peraltro è possibile osservare che, pur risultando in punto di fatto inevitabile che l'esercizio dell'influenza dominante in qualche modo si irradia fino a raggiungere gli amministratori, sembra però che questi ne subiscano soltanto effetti riflessi, attesi i riferimenti espliciti all'assemblea riferiti dal dato letterale dell'art. 2359 c.c. Come vedremo in seguito tale linea interpretativa ha avuto e probabilmente ancora ha, tra le altre cose, il merito di indicare la possibile chiarezza della linea di confine tra il concetto di controllo societario e quello di controllo analogo.

Si deve inoltre ricordare che la vicenda interpretativa che ha riguardato la definizione e la natura stessa del controllo societario ha registrato anche delle soluzioni originali, in particolare là dove si è inteso il controllo – definito come il potere di determinare con una certa stabilità l'azione gestoria dell'impresa – non come un concetto, ma piuttosto come un "tipo", ossia un modello intuitivamente ricavabile sulla base di precisi dati caratteristici. La fattispecie così ricostruita avrebbe quindi un grado di elasticità tale da consentire una qualificazione delle varie definizioni di controllo rinvenibili nel nostro ordinamento<sup>9</sup> quali "epifenomeni" di un unico "modello ontologico"<sup>10</sup>. Corollario di una siffatta ricostruzione è l'identità di significato delle espressioni influenza dominante e influenza determinante, non senza conseguenze, anche per quel che in questa sede più rileva, sul piano dei poteri che possono essere riconosciuti al socio pubblico dopo l'entrata in vigore del Testo Unico di riordino della materia<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Cfr *infra*. Per il momento si rinvia, anche per l'evoluzione del dibattito, ai molti contributi dedicati al tema, in *Le società a partecipazione pubblica tra diritto dell'impresa e diritto dell'amministrazione*, a cura di F. Cintioli-F. Massa Felsani, Bologna, 2017, passim.

<sup>9</sup> In proposito cfr. in part. P. Marchetti, *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, in *Riv. soc.*, 1992, 13 s.

<sup>10</sup> M. Lamandini, *Il "Controllo" nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, Milano, 1995, passim, e in part. 55 s.

<sup>11</sup> Tale dottrina è stata oggetto di serrata critica che ne ha messo in discussione l'utilità e la legittimità. Più specificamente, si è messa in dubbio la presenza dei presupposti per l'utilizzo del metodo tipologico, del quale si è detto si può fare uso non per orientare a priori l'interpretazione di una definizione legale, ma, con inversione del metodo, solo per la ricerca di un

Ritornando alla lettera dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., sembra inoltre importante sottolineare che essa non dà primario rilievo al profilo "proprietario"<sup>12</sup>, infatti se anche ad una valutazione di superficie potrebbe così sembrare, è risultato essere poi evidente che una partecipazione azionaria di maggioranza da sola potrebbe anche non essere sufficiente a disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, magari perché operanti meccanismi di voto limitato, o scalare o plurimo<sup>13</sup>.

Nella fattispecie assume quindi primario rilievo la disponibilità dei voti nell'assemblea ordinaria<sup>14</sup>, disponibilità che presenta ovviamente un naturale collegamento con la proprietà azionaria potendo tuttavia rimanere rispetto a questa in secondo piano<sup>15</sup>.

Ulteriore aspetto sul quale la dottrina si è interrogata, sempre in punto di fattispecie, è poi quello relativo alla eventuale necessità della stabilità e/o continuità del controllo di diritto e dunque di tale eventuale caratteristica del controllo societario, che pur la legge non riferisce esplicitamente.

Muovendo dalla considerazione che il concetto di influenza non può che appuntarsi sull'attività della società, e non già su singoli atti, l'orientamento probabilmente maggioritario propende per la soluzione affermativa<sup>16</sup>. Defi-

tipo che abbracci più definizioni dalle quali deve necessariamente prendere le mosse il ragionamento giuridico. Cfr. Spolidoro, *Il concetto di controllo*, cit., 464.

<sup>12</sup> Cfr. Pavone La Rosa, *Le società controllate – I gruppi*, cit., 585; F. d'Alessandro, *La nuova disciplina dei gruppi di società*, in *La disciplina dei gruppi di società nella "novella del 1974*, Milano, 1978, 114 s.; G. Scognamiglio, *Obblighi di comunicazione e concetto di partecipazione sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, 271 s. Si è detto in proposito in dottrina che non si tratta di un controllo di tipo statico o formale, legato alla proprietà delle azioni, ma un controllo legato all'effettiva gestione della società. Diversa era la situazione in passato, quando la previgente formulazione dell'art. 2359 c.c. configurava un controllo esercitato in virtù di "azioni o quote possedute", e quindi dando maggiore rilievo al profilo proprietario.

<sup>13</sup> Sul punto si v. Lamandini, *sub art. 2359 c.c.*, cit., 748 s.

<sup>14</sup> Osservava già diversi anni fa G. Frè, *Società per azioni*<sup>N</sup>, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub artt. 2325-2461, Bologna-Roma, 1982, 280, che "(o)ccorrerà dunque caso per caso stabilire quale sia il numero di azioni o quote il cui possesso è necessario per la formazione della volontà sociale nelle assemblee ordinarie della società controllata nell'ipotesi in cui intervengano tutti i soci".

<sup>15</sup> Diversa era la situazione in passato, quando la previgente formulazione dell'art. 2359 c.c. (poi modificata dal d.lgs. n. 127/91 di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE) configurava un controllo esercitato in virtù di "azioni o quote possedute", e quindi dando maggiore rilievo al profilo proprietario.

<sup>16</sup> C. Pasteris, *Il controllo nelle società collegate e la partecipazione reciproca*, Milano, 1957, 32; B. Libonati, *Il gruppo insolvente*, Firenze, 1981, 64; Id., *Diritto Commerciale Impresa e so-*

nire il controllo come influenza dominante sull'attività della società lascia però non poche difficoltà allorché occorre in concreto valutarne la sussistenza, il che naturalmente chiarisce la necessità – al fine assicurare un minimo grado di operatività alla definizione – di individuare quali siano gli atti sintomatici della esistenza di una influenza dominante, ossia quegli atti che sono espressione quanto più inequivoca dell'esercizio del controllo.

Che il principale di tali atti sia rappresentato dalla nomina (e dalla revoca) della maggioranza degli amministratori<sup>17</sup> non sembra possa essere posto in dubbio, almeno a partire dalla riforma del 2003, atteso che è a questi che ai sensi della disposizione dettata all'art. 2380-*bis* c.c. spetta in esclusiva la gestione della società. In proposito deve però essere anche precisato che la nomina della maggioranza degli amministratori può rappresentare soltanto una presunzione (*iuris tantum*) dell'esistenza di una situazione di controllo, e non già certezza della medesima. Infatti, se, come si è detto, l'essenza del fenomeno risiede nella direzione e nella guida della società, si rende allora necessario verificare caso per caso se lo specifico assetto di *governance* – frutto di clausole statutarie o di accordi parasociali – è tale per cui la maggioranza degli amministratori può effettivamente determinare la gestione della società, per la quale invero dette clausole potrebbero richiedere la collaborazione degli amministratori non direttamente collegati al socio di maggioranza<sup>18</sup>.

*cietà*, cit., p. 272; M. Lamandini, *sub art. 23*, in *Commentario al Testo unico bancario*, a cura di F. Belli-G. Contento-A. Patroni Griffi-M. Porzio-V. Santoro, Bologna, 2003, 216; M. Notari, *La nozione di "controllo" nella disciplina antitrust*, Milano, 1996, 340; A. Candi, *Le partecipazioni reciproche dopo la riforma*, in *La disciplina dei gruppi di società nella "novella" del 1974*, Milano, 1978, 68.

<sup>17</sup> G. Guizzi, *Partecipazioni qualificate e gruppi di società*, in *Diritto delle società. Manuale breve*<sup>v</sup>, Milano, 2012, 352; A. Daccò, *I gruppi di società*, in *Diritto commerciale. III. Diritto delle società*, a cura di M. Cian, Torino, 2017, 775; G. Mollo-D. Montesanto, *Il controllo societario nel Testo unico della finanza. Problemi e prospettive di riforma*, in *Quaderni giuridici* a cura della Consob, n.8, giugno 2015, 52, consultabile online al sito <http://www.consob.it>. Si tratta di ipotesi in relazione alla quale sono rinvenibili anche indici legislativi. Infatti all'art. 5-*quater* della l. 7 giugno 1974 n. 216 si era prevista una presunzione di controllo in capo a chi avesse avuto il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori (con riferimento esclusivo agli obblighi di notifica dell'acquisto o della cessione di una partecipazione "importante" in una società quotata in borsa). A tal proposito Schiuma, *sub art. 2359*, cit., 1261, afferma che il controllo o "influenza dominante" sull'assemblea ordinaria si configura pertanto, in prima approssimazione, come un potere di tenere "sotto scacco" gli amministratori".

<sup>18</sup> Cfr. Comunicazione Consob n. DEM/3074183 del 2003, sul sito <http://www.consob.it>.

Ulteriore importante momento della prassi applicativa di specificazione del concetto dell'influenza dominante si deve rinvenire nel potere di determinare, anche attraverso l'approvazione annuale del bilancio d'esercizio, un generale indirizzo della gestione, come del resto da tempo riferito dalla dottrina e dalle direttive della Consob<sup>19</sup>.

Restano invece fuori dal perimetro concettuale minimo dell'influenza dominante le operazioni necessariamente di competenza dell'assemblea straordinaria quali, a titolo esemplificativo, le modificazioni dello statuto. L'art. 2359 c.c. si riferisce infatti esplicitamente alla maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Sembra inoltre che l'autonomia negoziale non sia in grado di innalzare l'asticella dell'influenza dominante, magari rivedendo verso l'alto i quorum deliberativi, perché quelli relativi agli atti che di essa rappresentano le principali – e pare assorbenti rispetto a tutte le altre – espressioni (approvazione del bilancio e nomina/revoca delle cariche sociali) sono inderogabilmente fissati dalla legge<sup>20</sup>.

3. – Come la dottrina non ha mancato di sottolineare, il controllo interno “di fatto” di cui all'art. 2359, comma 1, n. 2 c.c. assume un ruolo centrale nell'ambito dell'intera nozione di controllo, perché è su di esso che deve essere calibrato il significato (e dunque la verifica dell'esistenza) dell'influenza dominante. Proprio con riferimento al controllo di fatto si pone infatti un'esigenza di verifica concreta che investe, oltre che il riscontro delle effettive dinamiche di coagulazione dei consensi, anche l'individuazione delle deliberazioni che possono essere ritenute indispensabili al fine di configurare il controllo nonché l'individuazione dei requisiti minimi del potere di designazione degli amministratori, qualora tale potere non riguardi la totalità dei componenti dell'organo amministrativo.

Con riferimento alle deliberazioni che possono essere ritenute indispensabili può infatti accadere, com'è stato puntualmente osservato<sup>21</sup>, che nel caso

<sup>19</sup> Si vedano sul punto le seguenti Comunicazioni Consob: DCG/0079962 del 9 ottobre 2013; DEM/10064646 del 22 luglio 2010; DEM/3074183 del 13 novembre 2003; DCL/DEM/85385 del 16 novembre 2000, tutte consultabili sul sito <http://www.consob.it>. Per la dottrina si v. Schiuma, sub *art. 2359 c.c.*, cit., 1260.

<sup>20</sup> Art. 2369, comma 4, c.c.

<sup>21</sup> M. Notari-J. Bertone, sub *art. 2359 c.c.*, in *Azioni*, a cura di M. Notari, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti-L. A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Mi-



di controllo di fatto la società disponga della maggioranza dei voti soltanto per alcune deliberazioni, ponendosi allora il problema della verifica della capacità di indirizzare le sorti della società e della gestione dell'impresa sociale.

Così, in particolare, può accadere che la società disponga della maggioranza dei voti per la nomina degli amministratori, appunto, mancandole invece i voti sufficienti per tutte le altre deliberazioni dell'assemblea (ciò che può accadere, ad esempio, per la presenza di altri soci con partecipazioni elevate o, nelle s.p.a., con diritti particolari derivanti da categorie speciali di azioni). Per questa ipotesi, che come si è detto rappresenta quella più rilevante sotto il profilo fatto presente dall'art. 2359 c.c., non sembra in verità che la capacità di controllo possa essere messa in discussione e si deve anche ritenere, in sintonia con quanto affermato in dottrina, che anche solo la capacità di nominare la maggioranza relativa degli amministratori lasci intatta la capacità di dettare le direttive della gestione sociale<sup>22</sup>.

Capacità che, per inciso, nelle società a responsabilità limitata potrebbe essere attribuita ad uno dei soci con partecipazione minoritaria quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. venendosi allora a determinare effetti assimilabili a quelli derivanti dal controllo attuato in sede di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1. c.c.

Sembra evidente peraltro che il profilo più problematico, propriamente riportato nelle società di diritto comune alla disciplina dettata all'art. 2359, comma 1, n. 2 c.c., concerne la situazione che viene a delinearci nel caso di controllo congiunto, e più precisamente di un controllo congiunto di fatto.

lano, 2008, 715 s.

<sup>22</sup> In tal senso, cfr. ancora Notari-Bertone, op. loc. cit.; Rescio, *I sindacati di voto*, cit., 694. Nello stesso senso, come si è già accennato, si è peraltro da tempo espressa la Consob (con riferimento all'art. 93 del TUF) che ha più volte affermato il principio secondo cui l'influenza dominante si manifesta, mediante l'esercizio del voto in assemblea ordinaria, nel potere di nominare e/o revocare la maggioranza degli amministratori, o di determinare, anche attraverso l'approvazione annuale del bilancio d'esercizio, un generale indirizzo della gestione. V. in proposito Mollo-Montesanto, *Il controllo societario nel Testo unico della finanza*, cit., 52, i quali rilevano che in definitiva nella impostazione assunta dalla Consob, il potere di nomina e revoca degli amministratori rappresenta "lo strumento attraverso il quale un socio è in grado di influenzare le decisioni assunte dall'organo di amministrazione che riguardano la gestione della società". Laddove le decisioni rilevanti ai fini dell'accertamento del controllo, "sono quelle concernenti il compimento di atti rientranti nella c.d. gestione ordinaria" e dunque l'approvazione dei piani strategici e industriali, la nomina dei dirigenti apicali, la predisposizione del bilancio di esercizio.

Si devono ricordare brevemente le perplessità avanzate da parte della dottrina sulla possibilità di riconoscere valenza giuridica nel nostro ordinamento alle fattispecie empiriche di tal tipo di controllo, possibilità riconosciuta senza tentennamenti, appunto, per le sole società a partecipazione pubblica *in house providing*, con riferimento al controllo “analogo”<sup>23</sup>.

Quanto alle società di diritto comune si deve infatti ricordare che l'opinione in passato prevalente ha ritenuto che il controllo congiunto – inteso come “il risultato del coordinamento dell'esercizio di voto riferito a singole partecipazioni, nessuna delle quali idonea a consentire la prevalenza di un socio rispetto agli altri” – rappresenti una ipotesi estranea rispetto alle fattispecie disciplinate dall'art. 2359, e ciò soprattutto in virtù del tenore letterale del primo comma della disposizione in parola<sup>24</sup>.

Diversamente, la tesi che oggi appare maggioritaria e secondo cui il controllo esercitato congiuntamente, con l'esercizio concertato del diritto di voto, può essere ricondotto alla nozione di cui all'art. 2359 c.c., supera l'argomento letterale e focalizza l'attenzione sul nuovo testo dell'art. 2341-bis, che, riprendendo quanto già previsto per le società quotate dall'art. 122 del TUF, fa esplicito riferimento ai patti parasociali che, al fine di stabilizzare il governo della società, hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società<sup>25</sup>.

Sembra a chi scrive che le motivazioni, non formalistiche, adottate a sostegno della tesi prevalente debbano essere condivise e ciò sia per la giusta rilevanza, anche sistematica, riconosciuta alla normativa che a partire dalla riforma del 2003 attiene al riconoscimento del controllo “da patti parasociali”, sia per la necessità di tenere nel dovuto conto quanto previsto dai Principi

<sup>23</sup> Per la relativa nozione, come anche per la ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali, non soltanto comunitari, oltre che del relativo dibattito cfr. Massa Felsani, *Società per azioni in house*, cit., in part. 199 s.

<sup>24</sup> Cfr. in part. Notari-Bertone, *sub art. 2359 c.c.*, cit., 682. Le motivazioni addotte a sostegno di tale interpretazione infatti sono per lo più riferibili alla lettera dell'art. 2359, primo comma, che fa riferimento ad un controllo declinato al singolare e alle difficoltà di riconnettere una valenza “dominante” ad un'influenza che, nel caso di controllo congiunto, può essere esercitata dai singoli soci soltanto in negativo e cioè opponendo un diritto di veto all'adozione delle deliberazioni.

<sup>25</sup> Lamandini, *sub art. 2359 c.c.*, cit., in part. 401 s. e già Id., *Il “controllo”. Nozioni e “tipo”*, cit., passim; V. Cariello, *Controllo congiunto e accordi parasociali*, Milano, 1997, in part. 85 s.

contabili Internazionali che operano quel riconoscimento ai fini della redazione del bilancio consolidato <sup>26</sup> fornendo oltretutto, come si vedrà in seguito, una nozione di influenza dominante coincidente con quella che oggi il legislatore porge per le società a partecipazione pubblica.

È peraltro necessario osservare che neanche la previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 2 lett. b) del t.u. sembra in grado di legittimare dei dubbi in ordine al riconoscimento, per le società a partecipazione pubblica, di un controllo congiunto di fatto. Come vedremo, infatti, la seconda parte della norma ancora il riconoscimento del controllo, anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c., alla circostanza che il consenso di tutti i soci in ordine alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale trovi fondamento in una normativa a carattere speciale o anche in clausole statutarie e/o contenute nei patti parasociali, ma non esclude affatto che quel consenso si coaguli nei fatti nelle delibere di competenza dell'assemblea ordinaria.

4. – Il d. lgs. n. 175/2016, come si è detto, richiama in toto l'art. 2359 c.c., sicché anche il controllo “esterno” di cui al comma 1, n. 3, c.c., deve ritenersi necessariamente compreso nella nozione di controllo idonea ad orientare l'applicazione delle norme del t.u. sulle società a partecipazione pubblica.

Si deve tuttavia osservare che nelle previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) - e dunque in una normativa redatta più o meno contemporaneamente al t.u. di riordino delle società a partecipazione pubblica e da quest'ultimo richiamata in frangenti rilevanti come quelli concernenti i requisiti del controllo analogo congiunto - la definizione di controllo, o meglio di influenza dominante, quando riferita alle società a partecipazione pubblica è formulata diversamente.

L'art. 3 del Codice definisce infatti pubbliche “le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese”. L'influenza dominante inoltre “è presunta quando le

<sup>26</sup> Cfr., in particolare, L.A. Bianchi, *Note sulla nozione di “controllo” nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, in *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2011, 227 s.

amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Una definizione che dunque sembra ripercorrere, anche se con formula diversa, le previsioni di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, ma che non reca un riferimento esplicito al controllo contrattuale di cui al n. 3 della medesima norma. Naturalmente le due previsioni andranno coordinate non solo in via teorica ma anche sul piano applicativo in tutti i casi in cui l'influenza dominante viene in rilievo nei contesti disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici, dovendosi allora considerare l'ipotesi che un controllo esterno per le società a partecipazione pubblica possa essere riconoscibile soltanto nel caso in cui le pubbliche amministrazioni siano comunque (e almeno) in grado di designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. Ipotesi che coincide con l'opinione generalizzata che, come si è visto, identifica nella nomina degli amministratori il carattere necessario dell'influenza dominante, ma che non coincide con la nozione e con i contenuti ascrivibili al controllo esterno nelle società di diritto comune.

Peraltro, com'è noto e com'è facilmente intuibile, proprio con riferimento a tal tipo di controllo nelle società private si creano i maggiori problemi interpretativi posto che occorre in primo luogo intendere in che cosa consistono i particolari vincoli contrattuali ai quali la norma fa riferimento.

Questione, quest'ultima, affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel presupposto che tali vincoli debbano sostanziarsi in un vero e proprio condizionamento dell'autonomia societaria in relazione al compimento delle scelte strategiche. A titolo di esempio, nell'individuazione dei contratti dai quali può scaturire tale condizionamento si fa generalmente riferimento ai contratti di concessione, di commissione, di licenza, di agenzia, di fornitura o a contratti similari: contratti che in ogni caso devono presentare una garanzia di durevolezza nel tempo e fanno della società concessionaria, della società agente etc., una società satellite della preponente o concedente <sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Trib. Milano 28 aprile 1994, in *Soc.*, 1995, 4; App. Milano 28 aprile 1994. Cfr. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, in *Tratt. dir. comm. e di dir. pubblico dell'Economia*, diretto da

Come anche di recente è stato precisato<sup>28</sup>, “nonostante la reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto (fornitura di beni o di servizi) sia sintomatica di una posizione contrattuale forte di una società rispetto a un'altra, ciò non è di per sé sufficiente per configurare la fattispecie di controllo esterno in quanto la legge richiede che i rapporti contrattuali che generano quel controllo siano “particolari” ovvero che, sulla base di essi, la società controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale. L'atteggiarsi dei rapporti negoziali, per integrare la fattispecie del controllo esterno, deve generare la traslazione all'esterno della società del potere di direzione dell'attività sociale, ma ciò non si verifica sulla base della sola reiterazione nel tempo di più ordini. In via generale può dunque essere affermato che “la specificità del controllo esterno si coglie in relazione al suo essere un controllo che non si realizza all'interno dell'assemblea (come invece avviene nel controllo interno, art. 2359 primo comma, nn. 1 e 2 c.c.), sostanziandosi invece in una oggettiva dipendenza economica ... si tratta dunque di un condizionamento oggettivo ed esterno all'attività sociale, che sussiste indipendentemente da chi nomina e può revocare gli amministratori, essendo l'attività economica stessa, in quanto tale, ad essere condizionata dalla relazione di controllo”. Inoltre, secondo un'interpretazione rigorosa e ormai prevalente, la configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra postula l'esistenza di contratti la cui caratteristica deve essere il perdurare nel tempo al punto da rappresentare la condizione stessa dell'esistenza e anche della sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata<sup>29</sup>.

Ciò che conta dunque, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, è la situazione di stabile dipendenza economica in cui una società si viene a trovare nei confronti di un'altra, ma deve trattarsi di una situazione in cui si riscontri effettivamente “un'influenza dominante *giuridicamente rilevante*”, la quale cioè si traduca in influenza gestionale e strategica (non già su ogni aspetto, ma necessariamente) sulla *complessiva attività di impresa* della società dominata<sup>30</sup>.

F. Galgano, Padova, 2003, 147.

<sup>28</sup> Trib. Roma 13 giugno 2016, n. 11925; L. Schiuma, *Controllo, governo e partecipazione al capitale*, Padova, 1997, in part. 109 s.

<sup>29</sup> Trib. Palermo 3 giugno 2010, in *Foro it.*, 2011, I,1, 931. Cfr. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, cit., 147.

<sup>30</sup> Lamandini, *sub art. 2359 c.c.*, cit., in part. 401 s.; Id., *Il “controllo”. Nozioni e “tipo”*

Come è ben stato sottolineato, nel caso contemplato dall'art. 2359, comma 1, n. 3, c.c., differentemente dalle ipotesi contemplate ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, non si ha un'ingerenza della controllante sulla controllata tramite atti di gestione in senso proprio, quanto un'influenza rivolta ad indirizzarne la politica economica e della produzione<sup>31</sup>.

Si deve inoltre tener presente che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, il carattere "esistenziale", agli effetti considerati, deve desumersi "non dal tipo in sé di contratto ma dal concreto atteggiarsi del suo contenuto, che lo renda, nel caso singolo, vitale per la società controllata". Ne consegue che l'accertamento circa l'attitudine o meno di un dato rapporto negoziale a porre una delle parti in quella particolare situazione di predominio caratteristica del controllo esterno ex art. 2359, n. 3) c.c. si risolve, in definitiva, in una "*quaestio facti*"<sup>32</sup>.

Una valutazione da compiersi caso per caso dunque, e che ha portato parte della dottrina ad affermare addirittura la necessità, perché si determini l'ipotesi di cui all'art. 2359 n. 3 c.c. "che i vincoli contrattuali siano tali da produrre effetti equivalenti a quelli dell'influenza dominante provocata da controllo azionario, ciò che accade quando i contratti in parola esigono l'approvazione, da parte della società preponente o concedente, degli atti fondamentali dell'altra società o riservano alla prima il potere di designare gli amministratori della seconda"<sup>33</sup>.

Tesi, quest'ultima, che è parsa talvolta eccessiva<sup>34</sup>, ma che appare invece coerente con la nozione di influenza dominante che il Codice dei contratti pubblici riserva alle società pubbliche. Coerenza che in fondo, al di là di espli-

*nella legislazione economica*, cit., 60 s.; Cariello, "Controllo congiunto" e accordi parasociali, cit., in part. 85 s. G. Scognamiglio, *Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società*, Torino 1996, 106 s.; G. Sbisà, *Società controllate e società collegate*, in *Contr. e Imp.*, 1997, 343 s.; A. Musso, *Il controllo societario mediante "particolari vincoli contrattuali"*, in *Contr. e Imp.*, 1995, 19 s, spec 33.

<sup>31</sup> M.C. Cardarelli, *Controllo contrattuale e abuso della posizione dominante*, in *Soc.*, 2002, 319.

<sup>32</sup> Cass. 27-9-2001, n. 12094, in *Giur. comm.*, 2002, II, 675; Schiuma, *Controllo, governo e partecipazione al capitale*, cit., 109 s.

<sup>33</sup> Così Galgano, *Il nuovo diritto societario*, cit., 147.

<sup>34</sup> Cfr. ad es. Campobasso, *Diritto commerciale*, cit., 293; Schiuma, *Controllo, governo e partecipazione al capitale*, cit., 109 ss. che sottolinea come una tale ricostruzione toglierebbe qualsiasi autonomia concettuale al controllo esterno rispetto al controllo interno.

cite previsioni normative a carattere speciale, traduce le difficoltà di riprodurre con riferimento alle pubbliche amministrazioni le condizioni di controllo esterno diretto (ma non necessariamente anche di controllo indiretto, ammesso che quest'ultimo sia configurabile nel caso di controllo esterno <sup>35</sup>) fatte presenti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per le società di diritto comune. Nel presupposto evidentemente fatto ancora una volta proprio dal legislatore <sup>36</sup>, che sia allora proprio e pur sempre il potere di nomina degli amministratori a consentire di determinare gli atti fondamentali della società occorre ripercorrere le altre modalità di controllo fatte presenti dall'art. 2, lett. b) del Teso Unico, oltre che le sostanziali differenze con la nozione di controllo analogo.

5. – La seconda parte della disposizione dettata all'art 2, lett. b) del T.U è quella che, almeno ad una prima lettura, presenta le maggiori novità, inducendo innanzitutto ad una verifica che procede dal tenore letterale della norma al fine di comprendere se la stessa rappresenti soltanto una puntualizzazione e/o una specificazione della nozione di controllo dettata all'art. 2359 c.c., nel cui perimetro comunque rimane, o se invece abbia una portata innovativa e rappresenti quindi un ulteriore capitolo di quella serie di tensioni deformative della nozione di controllo che da tempo, seppure ogni volta in relazione a specifici ambiti, ne ridefiniscono i connotati <sup>37</sup>.

Ma andiamo con ordine, iniziando dal riferimento ai patti parasociali in essa contenuto.

<sup>35</sup> G. Frè-G. Sbisà, *Società per azioni*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1997, 482 s.; G. Sbisà, *Società e imprese controllate nel d.l. 9 aprile 1991 n. 127*, in *Riv. soc.*, 1992, 906; G. Figà Talamanca, *Direzione e "proprietà transitiva" del controllo di società*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, II, 337.

<sup>36</sup> Per le società quotate si tratta di presupposto che era presente ben prima delle più recenti direttive a cui si è in precedenza fatto riferimento, v. infatti già l'art. 5-*quater* della l. 7 giugno 1974 n. 216. Cfr. anche ed in part. l'art. 23 del TUB, nel quale quel potere di nomina rappresenta il più importante indice, anche se non esclusivo, di influenza dominante; v. sul punto, A. Serra, *Nozione di controllo*, commento all'art. 23, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da F. Capriglione, Padova, 2012, 285 s.; cfr. anche, l'art. 1, comma 8, lett e) della legge l. 416/ 81 di Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici; l'art. 43, comma 15, n. 4 del d.lgs. 31 luglio 2015, n. 177, contenente t.u. della radiotelevisione.

<sup>37</sup> Sul tema si v. Marchetti, *Note sulla nozione di controllo*, cit., 13 s.; L. Volpe, *Definizione di controllo*, in *Commentario al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, II, a cura di G. Alpa-F. Capriglione, Padova, 1998, 870.

Quello del rapporto tra questi e l'art. 2359 c.c. è in verità tema non nuovo, in relazione al quale sono rilevabili in dottrina articolate e ben differenziate posizioni.

Secondo un primo orientamento il controllo da sindacato dovrebbe essere ricondotto alla fattispecie di cui al punto n. 2, comma 1, dell'art. 2359 c.c.<sup>38</sup>. In un sindacato che operi sulla base di un principio maggioritario, si è detto, il socio aderente al patto e titolare della maggioranza delle partecipazioni sindacate, nel caso in cui l'accordo vincoli la maggioranza del capitale sociale, sfruttando l'effetto leva garantito dal patto potrà imporsi anche nell'assemblea della società. Tale costruzione interpretativa arriva quindi a distinguere i concetti "controllo da sindacato" da quello di "sindacato di controllo", poiché il primo presupporrebbe sì il secondo, ma non viceversa.

Una posizione, quella appena ricordata relativa ai patti parasociali a maggioranza che ha visto schierarsi a suo favore una nutrito numero di studiosi.

Secondo altri autori, invece, il controllo conseguito in virtù di sindacati di voto realizzerebbe una ipotesi di controllo esterno, dovendo essere ricondotto ai "particolari vincoli contrattuali" previsti al punto n. 3), c. 1, art. 2359 c.c.<sup>39</sup>.

Infine, sempre in via sintetica, si deve ricordare che non è mancato chi ha escluso che il controllo conseguito per via di patti di sindacato possa essere sussunto nelle fattispecie previste all'art. 2359 c.c.<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Notari-Bertone, *op. cit.*, 678; Notari, *La nozione di "controllo" nella disciplina antitrust*, cit., 352 s.; V. Donativi, *I "confini" del controllo congiunto*, in *Giur. comm.*, 1996, I, 577 s.; G. Sbisà, sub art. 2359 c.c., in *Comm. Scialoja-Branca*, Roma-Bologna, 1997, 488; Id., *Società controllate e collegate*, cit., 355; Marchetti, *Note sulla nozione di controllo*, cit., 11; F. Galgano-R. Genghini, *Il nuovo diritto societario*, in *Tratt. dir. comm. e di dir. pubblico dell'Economia*, diretto da F. Galgano, Padova, 2006, p. 277; M. Lamandini, Sub art. 2359-2359-quinquies, cit., 393 s.; G. Scognamiglio, *L'acquisto di azioni della controllante nel d.lgs. 1994, n. 315*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, 49 s.; Campobasso, *Diritto commerciale*, cit., 288; M. Riscossa, sub art. 2359 c.c., in *Codice commentato delle s.p.a.*, diretto da G. Fauceglia-G. Schiano di Pepe, Torino, 2006, 298; G. Olivieri, *La redazione del bilancio consolidato*, in *Tratt. s.p.a.*, diretto da G.E. Colombo-G.B. Portale, 7\*, *Bilancio d'esercizio e consolidato*, Torino, 1994, 688 s. *Contra*: M. Miola, sub art. 93 t.u.f., in *Testo unico della finanza. Commentario* diretto da G.F. Campobasso, Torino, 2002, 778.

<sup>39</sup> P. Marchetti, *Gruppo e controllo nella disciplina delle SIM*, in *Riv. soc.*, 1991, 221; Musso, *Il controllo societario mediante particolari vincoli contrattuali*, cit., 27; A. Niutta, *Sulla presunzione di esercizio della attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497-sexies e 2497-septies c.c.: brevi considerazioni di sistema*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 993; G. Santoni, *Patti parasociali*, Napoli, 1985, 237, nt. 34.

<sup>40</sup> R. Costi, *I sindacati di voto nella legislazione più recente*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 25 s.;



Insomma, in merito alla possibilità di ricondurre il controllo da patti parasociali nell'alveo dell'art. 2359 c.c. tutte le posizioni ipotizzabili sono state autorevolmente sostenute in dottrina, sicché sembra che al riferimento ad essi contenuto nella seconda parte dell'art 2, lett. b) del t.u. non si possa riconoscere particolare carattere innovativo, anche se si deve comunque riconoscere alla norma il merito di aver fatto chiarezza sul punto. Un chiarezza ancora più utile se il riferimento ai patti parasociali è letto in uno con quello al "consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo", atteso che decisamente isolata era la posizione di chi riteneva potesse aversi controllo anche nei casi di patto parasociale all'unanimità<sup>41</sup>. Invero, tale ultimo riferimento sembra consentire di superare le perplessità di chi riteneva non sufficiente per ravvisare controllo societario il "solo" potere di porsi come elemento necessario della volontà assembleare, ovverosia la possibilità di esercitare un potere che si può definire negativo, da intendersi quale una sorta di diritto di veto<sup>42</sup>.

Quanto fin qui osservato è ovviamente riferito all'ambito delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale", che inevitabilmente viene a caratterizzare l'oggetto del controllo ed in conseguenza la relativa ampiezza.

Com'è noto si tratta di un riferimento non nuovo per il nostro ordinamento e proprio di altri contesti in cui la questione del controllo è di cruciale importanza. Così è infatti in base ai Principi Contabili Internazionali, per i quali il controllo congiunto esiste "unicamente quando, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (IAS 31, punto 3 e v. anche IAS 28, punto 2)<sup>43</sup>.

R. Costi-G. Minervini, *Due pareri su come vada inteso il "rapporto di controllo" in presenza di sindacati di voto (art. 4, comma 3, legge n. 1/1991)*, in *Contr. e Imp.*, 1991, 1020 s.

<sup>41</sup> Lamandini, *Il "controllo". Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, cit., 131 s.; Carriello, *"Controllo congiunto" e accordi parasociali*, cit., 191 s.

<sup>42</sup> Notari-Bertone, *op. cit.*, 708.

<sup>43</sup> Si ricorda tuttavia come questa normativa sia applicabile in maniera limitata alle società a partecipazione pubblica in ragione della previsione di carattere interpretativo contenuta nell'art. 19, comma 6, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, ai sensi del quale "l'articolo 2497 c.c., primo comma, deve essere interpretato nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria". Sui dubbi inter-

Non è possibile peraltro non osservare che tale formulazione, pur con alcune differenze, ricalca quella di cui all'art. 2409-*terdecies* c.c., ove si fa riferimento alle “operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari della società” appunto, in relazione ad alcune delle competenze eventualmente spettanti al consiglio di sorveglianza. Non è questa la sede per un'analisi compiuta della possibile sovrapposibilità delle due locuzioni ma sembra si possa in questa sede quantomeno notare che la locuzione “decisioni relative all'attività sociale” di cui all'art. 2, lett. b del d.lgs n. 175/2016 non sembra così lontana dalle “deliberazioni in ordine alle operazioni e ai piani della società” di cui all'art 2409-*terdecies* c.c., tanto più che i riferimenti alle operazioni e ai piani trovano una pressoché identica declinazione, facendo entrambe le disposizioni riferimenti ai profili strategici, finanziari, e gestionali o industriali.

L'interpretazione della disposizione di cui all'art. 2 lett. b) del t.u. sulle società partecipate sembra in definitiva poter trovare un punto di riferimento in quella relativa all'art. 2409-*terdecies*, comma 1, lett. f-*bis*), c.c., ove vengono indicate le competenze – anche solo eventuali – del consiglio di sorveglianza, alle quali spesso ci si riferisce usando la più sintetica locuzione “alta amministrazione”<sup>44</sup>, e tra le quali vengono solitamente ricondotte quelle scelte che hanno un deciso impatto sulla redditività della società o sulla sua esposizione al rischio, quali gli investimenti al di sopra di una determinata soglia o le modalità di finanziamento da adottare.

Posto che tali speciali competenze sono pacificamente da ricondurre nell'alveo della c.d. alta amministrazione della società, sembra che parimenti si debba concludere anche per la seconda parte della disposizione dettata alla lett. b), comma 1, art. 2 del t.u., che esce dal perimetro concettuale di un'influenza dominante riferita al solo ambito dell'assemblea ordinaria (come indicato dall'art. 2359 nn. 1 e 2 c.c.) per abbracciare situazioni di

pretativi generati da tale disposizione, per cui non è dato stabilire con certezza quali enti collettivi rientrino nello spettro dell'art. 2497 c.c., cfr. in part. F. Cintioli, *La pubblica amministrazione come socio, l'interesse pubblico e la tutela dei terzi*, in *Nuovo dir. amm.*, 2014, 7 s.

<sup>44</sup> L. Schiuma, *Il sistema dualistico. I poteri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 2, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, Torino, 2007, 717; P. Magnani, *sub art. 2409-terdecies c.c.*, in *Sistemi alternativi di amministrazione e controllo*, a cura di F. Ghezzi, Commentario alla riforma delle società diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2005, 158; F. Bordiga, *sub art. 2409-terdecies c.c.*, in *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari*, a cura di P. Abbadessa-G.B. Portale, Milano, 2016, 1936.

controllo dai presupposti più ampi, così come potenzialmente riferibili, piuttosto, al n. 3 dell'art. 2359 c.c.

In conclusione sembra dunque si possa mettere in evidenza che la disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 2, lett. b) del t.u. 175/2016 si estende a tutte quelle decisioni finanziarie e gestionali strategiche dell'attività sociale che sono idonee anche a definire il perimetro del consolidamento delle società sottoposte a direzione e coordinamento e di cui non è sempre agevole rinvenire una classificazione univoca<sup>45</sup>.

Ma l'aspetto più rilevante di questa previsione, come già accennato, è quello che concerne il riconoscimento, ormai definitivo, del controllo congiunto. Infatti, anche se limitatamente alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, la disposizione, prevedendo che si abbia controllo anche nelle ipotesi in cui questo è condiviso, ne conferma l'ammissibilità, fino a ora ipotizzabile soltanto in via interpretativa.

6. – Come si era accennato, l'ammissibilità di un controllo congiunto ex art. 2359 c.c., ma anche l'ampliamento della nozione di controllo societario operata dall'art 2, lett. b) t.u. inducono a marcare le differenze con la diversa fattispecie del controllo analogo.

<sup>45</sup> Cfr. in arg. Bianchi, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali*, cit., 243, nt. 28, che presenta la seguente ricca esemplificazione di tale tipologia di decisioni: "a) ogni proposta di deliberazione che il consiglio di amministrazione dovesse decidere di, o fosse tenuto in forza di legge a rimettere all'assemblea straordinaria (ad esempio l'approvazione di progetti di fusione e scissione); b) l'acquisizione di società e/o aziende e/o rami di azienda per un valore superiore a un certo ammontare; c) la cessione di società e/o aziende e/o rami di azienda; d) l'assunzione di finanziamenti a medio lungo termine superiori a una certa soglia, la modifica di finanziamenti a medio o lungo termine qualora l'importo residuo da rimborsare sia superiore a un certo ammontare; e) la concessione di qualsiasi garanzia personale o reale su beni della società; f) l'approvazione di investimenti, di qualsiasi natura, per un importo per singolo investimento superiore a un certo ammontare e complessivamente, su base annua, superiori a un altro ammontare; g) le istruzioni di voto al rappresentante nelle assemblee di società partecipate su materie di competenza dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria; h) la quotazione in Borsa della società; i) qualsiasi operazione tra la società, da una parte, e, direttamente o indirettamente, un socio ovvero un'altra parte correlata, dall'altra; l) l'acquisto o la cessione di beni immobili per un importo superiore a una certa soglia; m) l'acquisto o la cessione di brevetti, marchi, o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale; n) la sottoscrizione di contratti "quadro" di durata superiore a un certo lasso di tempo o che comportino, per singolo contratto, un impegno economico o un esborso finanziario superiore a una certa soglia; o) ogni deliberazione concernente l'approvazione e/o la modifica del *budget* annuale e del *business plan* della società".

Com'è noto tale definizione è ora contenuta nel medesimo art. 2, alla lett. c) del t.u., ove il controllo analogo è inteso come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante". La successiva lettera d) specifica che deve intendersi per "controllo analogo congiunto" la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Rinviandosi in questa sede all'elaborazione delle nozioni di controllo analogo e di controllo analogo congiunto precedenti il varo del Testo Unico di riordino delle società partecipate<sup>46</sup>, si vuole qui portare l'attenzione sul fatto che il Testo Unico porge appunto in principio le diverse definizioni di "controllo" e di "controllo analogo", nonché di "controllo analogo congiunto", sgomberando così il campo da possibili confusioni che deriverebbero da una sovrapposizione tra le nozioni di controllo societario e la nozione di controllo analogo.

Tale distinzione era stata in realtà già sottolineata dalla giurisprudenza precedente al varo della riforma allorché sono state poste a confronto le società *in house* e tutte le altre società a partecipazione pubblica. Quel che rileva infatti, secondo la S.C. "è che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società *in house*, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. *L'espressione controllo non allude perciò, in questo caso, all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al*

<sup>46</sup> Cfr. Massa Felsani, *Società per azioni in house*, cit., 197 s.

*punto che agli organi della società non resta affidata nessuna rilevante autonomia gestionale*<sup>47</sup>.

Il legislatore della riforma sembra in definitiva avere accolto tali indicazioni in tema di controllo analogo, riprendendo le definizioni contenute nelle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (cc.dd. Direttive Appalti del 26 febbraio 2014, nn. 2014/23/24/25 Ue) ed adattandole ad un contesto normativo come il nostro, nel quale vige la regola di cui all'art. 2380-*bis* c.c. che vuole che la gestione dell'impresa spetti esclusivamente agli amministratori<sup>48</sup>. Tale "adattamento" è avvenuto, com'è noto, con la previsione (di cui all'art. 16 del t.u.) secondo cui – ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo necessario a consentire il controllo analogo – gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2380-*bis* e dell'art. 2409-*novies* c.c., così disegnando una regola di indubbio impatto sistematico e di non semplice coordinamento con la disciplina di diritto comune.

Al di là allora di un giudizio nel merito della scelta operata dal legislatore, ed al di là dunque dei dubbi che investono la soluzione adottata in sede di

<sup>47</sup> Cass. s.u. 25-11-2013, n. 26283, in *Giur. comm.*, 2014, II, 5 s. con nota di C. Ibba. Cfr già Cons. Stato ad. plen. 3-3-2008, n. 1; Cons. Stato 29-12-2009 n. 8970. Si deve peraltro ricordare che già la Corte di Giustizia aveva stabilito che proprio la stretta connessione tra ente e società permette di considerare la società come una sorta di organo dell'ente, v. Ceg 19 aprile 2007 C-295/05, e che anche la nostra giurisprudenza in passato aveva già assimilato società per azioni totalmente partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici ad una pubblica amministrazione (cfr. sul caso RAI s.p.a., Cass. s.u. 22-12-2009, n. 27092 e sul caso ENAV s.p.a. Cass. s.u. 3-3-2010, n. 5032). Nello stesso solco, sottolineando le differenze tra le società *in house* e tutte le altre società a partecipazione pubblica ma negando, nella specificità del caso, la giurisdizione del giudice contabile, Cass. s.u. 10-3-2014, n. 5491. V. inoltre Cass. s.u. 26-3-2014, n. 7177.; Cass. s.u. 24-10-2014 n. 22609. Nella prospettiva di cui alla sentenza Cass. s.u. 25-11-2013, n. 26283, ancor più di recente, tra le altre, Corte dei Conti, sez. Sicilia, 1-9-2015, n.778; Cons. Stato 11-12-2015, n. 5643; Cons. Stato 18-5-2015, n. 2515; Cons. Stato 15-3-2016, n. 1028.

<sup>48</sup> Norma il cui carattere imperativo sembra pressoché indiscusso; cfr., per tutti, C. Angelici, *La società per azioni*, I, *Principi e problemi*, in *Tratt. Schlesinger*, Milano, 2012, 345 s.; G. Guizzi, *Riflessioni intorno all'art. 2380-bis c.c.*, in *Società, banche e crisi di impresa*, Liber amicorum *Pietro Abbadessa*, diretto da M. Campobasso-V. Cariello-V. Di Cataldo-F. Guerrera-A. Sciarone Alibrandi, vol. 1, Torino, 2014, 1043 s.; N. Abriani, *Articolo 2380-bis, Amministrazione della società*, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, Bologna, 2004, 669 s.

riordino con riferimento al controllo analogo<sup>49</sup>, è importante sottolineare che il controllo “analogo a quello esercitato sui propri servizi” si esercita tra l'altro, nella soluzione concretamente adottata dal legislatore, attraverso un potere che il socio pubblico conquista (rispetto al modello delle società di diritto comune) sul piano delle competenze di carattere gestorio. Una scelta, quella compiuta ora dal legislatore, che come risulta evidente è di indubbio impatto organizzativo sul governo delle società se si considera il valore caratterizzante che le norme di cui agli artt. 2380-*bis* e 2409-*novies* c.c. assumono nelle società di diritto comune, anche nell'intreccio con la disposizione di cui all'art. 2364, n.5 c.c.<sup>50</sup>.

Tale scelta tuttavia, almeno per grandi linee, potrebbe finalmente consentire una semplificazione sul piano interpretativo, riportando il controllo societario nelle società pubbliche nell'alveo delle competenze dell'assemblea ordinaria e/o anche delle competenze di alta amministrazione ed il controllo analogo fuori da tale alveo, in una dimensione più propriamente gestoria, appunto. Il che avrebbe certamente una valenza positiva sul piano delle soluzioni giurisprudenziali, talvolta propense, come si era già detto, a sovrapporre le due forme di controllo<sup>51</sup>. Una tale semplificazione tuttavia non può non essere accompagnata da qualche precisazione.

Sul piano dei rapporti tra gli organi societari infatti già in altra occasione<sup>52</sup> ci era parso doveroso sottolineare che il diaframma tra poteri

<sup>49</sup> Massa Felsani, *Società per azioni in house*, cit., 197 s.; Id., *Partecipazioni pubbliche e tipi sociali*, in *Manuale delle società a partecipazione pubblica*, a cura di R. Garofoli-A. Zoppini, Lavis, 2018, 193 s.

<sup>50</sup> V., per tutti, Guizzi, *Riflessioni intorno all'art. 2380-bis c.c.*, cit., 1043 s.; C. Ibba, *Società in house: nozione e rilevanza applicativa, prima e dopo il Testo unico*, in *Le società a partecipazione pubblica tra diritto dell'impresa e diritto dell'amministrazione*, cit. 85 s.

<sup>51</sup> Cfr. in part. il parere consultivo reso dal Consiglio di Stato (n.594/2014) in merito all'applicazione dell'art. 3 della l. 12 luglio 2011, n. 120 e dell'articolo 1 del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, sul rispetto della normativa in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche, ove i requisiti del controllo analogo richiesti dalle Direttive Appalti (ed in part. della dir. 2014/14 26 febbraio 2014) vengono utilizzati come parametro per valutare la sussistenza di un controllo ex art 2359 c.c. da parte di più amministrazioni anche nelle società miste. V. in proposito A. Blandini-F. Massa Felsani, *Dell'equilibrio tra i generi: principi di fondo e “adattamenti” del diritto societario*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, I, 1591 s.

<sup>52</sup> Massa Felsani, *Società per azioni in house controllo congiunto e strumenti di controllo analogo*, e, cit., in part. 199 s.

dell'assemblea e organo di gestione non è in definitiva così netto neanche nelle società di diritto comune, dovendosi tener conto non solo di fenomeni, consueti nella pratica, quali possono essere le pressioni eterodosse esercitate dal socio sull'organo amministrativo, quanto soprattutto degli aspetti che già in linea teorica rendono a tratti fumoso quel diaframma. Da un lato infatti il problema è quello del possibile riconoscimento di una competenza gestoria dell'assemblea, competenza che sebbene "implicita" o "non scritta" non sembra poter essere esclusa *a priori* anche con riferimento a scelte di carattere strategico ulteriori rispetto alle esplicite previsioni di cui agli artt. 2361, 2° comma, 2446, 1° comma, 2409, 4° comma, c.c.<sup>53</sup>. Una possibile competenza che la dottrina ha da tempo sottolineato con riferimento alle decisioni che l'assemblea potrebbe autorizzare ex art. 2364, n.5 c.c., allorché si tratti di scelte che tendono ad imprimere all'esercizio dell'impresa un corso radicalmente nuovo o comunque allorché si tratti di decisioni che incidono fortemente sui diritti del socio e sul valore della sua partecipazione<sup>54</sup>. Decisioni che hanno per la società, oltre che nelle valutazioni dei soci, un indubbio valore strategico che poi è quello oggi chiamato in causa anche dalla definizione di controllo di cui all'art. 2, lett. b) del t.u.

Da altro lato non si può non condividere il rilievo che è lo stesso concetto di "gestione" a presentare una "mobilità" che non consente di ingabbiarne i problemi di contenuto entro i soli schemi dell'imputazione organica<sup>55</sup>, sicché occorre quanto meno tentare, *in primis*, una distinzione sul piano lessicale, così come puntualmente è stato osservato con riferimento al dettato degli artt. 2380-*bis*, 2409-*novies* e 2409-*sepiusdecies* c.c., che indicano come si

<sup>53</sup> Cfr. per tutti G.B. Portale, *Rapporti tra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, vol. 2, Torino, 2006, 28; Id., *Tra diritto dell'impresa e metamorfosi della s.p.a.*, in *Società, banche e crisi di impresa*, Liber amicorum Pietro Abbadessa, cit., 107 s.; M. Maugeri, *Considerazioni sul sistema delle competenze assembleari nella s.p.a.*, in *Riv. soc.*, 2013, 408; P. Montalenti, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*, in *Riv. soc.*, 2013, 42 s.

<sup>54</sup> Cfr. in particolare, Maugeri, *Considerazioni sul sistema delle competenze assembleari*, cit., 408; e già P. Abbadessa, *La gestione dell'impresa nella società per azioni*, Milano, 1975, 40 s.; V. Calandra Buonauro, *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 536 s.; in modo critico v. P. Abbadessa-A. Mirone, *Le competenze dell'assemblea nelle s.p.a.*, in *Riv. soc.*, 2010, 295.

<sup>55</sup> Maugeri, op. cit., 336 s., in part. 406 s.

possa individuare “un’area a sostanziale contenuto indubbiamente amministrativo (...) di esclusiva competenza dell’organo di vertice, *i.e.* la gestione dell’impresa sociale, che non va confusa con l’area qualificabile propriamente di amministrazione della società”<sup>56</sup>. È dunque sulla prima di tali aree che si delinea ora con chiarezza il contenuto del controllo analogo e la sua caratterizzazione rispetto alla nozione societaria di controllo. Nozione, quest’ultima, che per quanto ampia ed estesa oltre i confini dell’assemblea ordinaria non intacca mai il potere esclusivo di gestire la società che la disciplina codicistica assegna agli amministratori.

È vero peraltro che tale lettura potrebbe assumere contorni più dubbi con riferimento alle società miste ed in particolare per ciò che concerne la previsione di cui all’art. 17, comma 4, lett. a) del t.u. che prevede la medesima possibilità di deroga statutaria al dettato degli artt. 2380-*bis* e 2409-*novies* c.c. Pur non rappresentando e non potendo rappresentare strumento di realizzazione del controllo analogo, tale possibilità di deroga si abbatte infatti su un elemento caratterizzante il tipo s.p.a. di diritto comune con evidenti ripercussioni sul piano pratico oltre che sul piano teorico, inducendo tra le altre cose, appunto, il dubbio di una possibile ulteriore “liquidità” della nozione di controllo societario. Liquidità che invero renderebbe più fluida (e forse neanche più individuabile) la distinzione tra controllo societario e controllo analogo.

Non sembra tuttavia che tali dubbi siano fondati in quanto la possibilità di derogare alle norme di cui agli artt. 2380-*bis* e 2409-*novies* c.c. non consente, neanche nelle società miste, di smarrire il significato della nozione di controllo societario contenuta nell’art. 2 del t.u.

In altre parole, sembra a chi scrive che ai fini dell’individuazione della situazione di controllo societario che rileva nel t.u. occorra far riferimento pur sempre ed esclusivamente alla definizione di cui all’art. 2, e ciò non soltanto per motivi di coerenza sistematica ma anche e soprattutto perché la possibile deroga statutaria che concerne le società miste ha una valenza diversa non soltanto rispetto a quella fatta presente dalla disciplina delle società di diritto comune ma anche rispetto allo stesso controllo analogo, trattandosi in questo caso di una deroga volta ad assicurare al socio pubblico un controllo congeniale, in presenza di socio privato, all’obiettivo di realizzazione e gestione

<sup>56</sup> B. Libonati, *Notarelle a margine dei nuovi sistemi di amministrazione della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 2008, 281 s., in part. 287.



di un'opera pubblica ovvero di un servizio di interesse generale<sup>57</sup>. Quel potere di controllo non deve pertanto essere inteso come potere di eterodirezione dell'impresa da parte dell'ente pubblico, bensì come è stato puntualmente sottolineato “come potere di vigilanza e monitoraggio assegnatogli, *uti socius*, sulla società mista e sull'organizzazione aziendale mediante cui il partner industriale è chiamato, appunto, a dare attuazione alla *joint-venture* pubblico-privata”<sup>58</sup>.

Nella visione, pur marcatamente pubblicistica, che ha segnato l'intervento di riordino delle società a partecipazione pubblica il passo tra controllo societario e controllo analogo non diventa dunque per ciò più breve, né la relativa scansione di concetti oltre di contenuti potrebbe giammai essere messa in ombra, come sembra importante sottolineare guardando a tutte le società a partecipazione pubblica che *in house* non sono, ma rispetto alle quali, anche, le amministrazioni socie tendono ad allargare il proprio campo di competenza e di ingerenza nella gestione.

Il potere degli amministratori di gestire in via esclusiva la società non è dunque messo assolutamente in discussione dalla nozione di controllo societario ora dedicata alle società a partecipazione pubblica. Con le dovute precisazioni innanzi riferite, e dunque nella consapevolezza che anche il controllo societario viene ad investire decisioni a carattere strategico che possono evidentemente anche in parte coincidere con quelle sulle quali si deve appuntare il controllo analogo<sup>59</sup>, resta dunque il dato di fondo e cioè quello dell'intangibilità del principio contenuto negli artt. 2380-*bis* e 2409-*novies* c.c. quale principio di carattere generale, estraneo alla nozione di controllo societario ed alle relative dinamiche.

<sup>57</sup> Massa Felsani, *Partecipazioni pubbliche e tipi sociali*, cit., 327 s., anche per rilievi che attengono ad un discorso che appare problematico in primo luogo sul piano “tipologico” nel doppio confronto con la disciplina di diritto comune e con le peculiarità delle società *in house providing*.

<sup>58</sup> F. Guerrero, *Le società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17 tusp)*, in *Le “nuove” società partecipate e in house providing*, a cura di S. Fortunato-F. Vessia, Milano, 2017, 121.

<sup>59</sup> V. infatti per un'elencazione esemplificativa la Deliberazione ANAC n.21/2013, nonché Cons. Stato ad. plen. 3-3-2008, n. 1; Cons. Stato 9-3-2009, n. 1365.

*Abstract*

The recent legislative decree n. 175 adopted the 175 19th of August 2016, provides, in its art. 2, a new notion of corporate control, which refers to the one provided in art. 2359 c.c., but with some relevant innovations.

The paper analyzes the extent and the effects of this new provision with particular attention to the new profiles of the discipline, its relations with the already current rules and, finally, the differences with the similar notion of corporate control provided for in-house companies.